



Comune di Ameglia

(Provincia della Spezia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 27-07-2026

OGGETTO: OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2026-2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **17:30** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dalla Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Presidente Dott.ssa CHIARA SALOMONI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO.

All'esito dell'appello effettuato dal SEGRETARIO COMUNALE, risultano:

Pres./Ass.	Nominativo
P	GALAZZO UMBERTO
A	FONTANA RAFFAELLA
P	CASTAGNA SARA
P	CERVIA NICOLAS
P	SALOMONI CHIARA
P	RATTI MARZIA
P	MORUZZO MAURIZIO MAURO
P	CUPIDO GIUSEPPINA
P	ROPA GIULIA
P	CIRI MAURO
P	BERNAVA ANDREA
A	CADEDDU EMANUELE
A	PETACCHI LUCIO

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

Gli interventi sono conservati nella registrazione agli atti e riportati in forma sintetica nello specifico verbale sunto della seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif ed ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ameglia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 1.880.000,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente di Governo dell'Ambito ARLIR, con esito positivo, come da decreto n. 164 del 22.07.2026

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 11 del 10.06.2026, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto in particolare l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che: “Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36(smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad

Delibera N. 20 del 27-07-2026

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"** alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Dato atto che in applicazione del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C 11/2026 sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

a) 10 % riduzione sul totale tariffa alle aree indefinite di produzione rifiuti speciali (art. 10 c. 3);

b) 50 % riduzione sulla quota variabile applicabile alle utenze domestiche dove si effettui il compostaggio domestico - un solo immobile per contribuente iscritto a ruolo (art. 20 c. 1)

Delibera N. 20 del 27-07-2026

- c) 50% riduzione sul totale tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari (art. 20 c. 4)
- d) esenzione totale per immobili privi di arredi ed allacci (art. 20 c. 5)
- e) 40% abbattimento della superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni (specchio acqueo) (art. 11 c.9)

RITENUTO inoltre di individuare le seguenti agevolazioni:

A) AGEVOLAZIONE PER LOTTA ALLA LUDOPATIA (art. 25 c.1 lett. b)

30 % di riduzione sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne:

Utenze non domestiche:

Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)

Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)

B) AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA' SITE IN CENTRO STORICO (art. 25 c.1)

- riduzione del 30% del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività continuativa per 12 mesi l'anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello
- riduzione del 50% del tributo, in via sperimentale, per il solo anno 2026, da applicare ad alcune categorie di utenze non domestiche che avviano una nuova attività continuativa per l'intero anno a partire dalla data di apertura. Tale agevolazione è riservata alle attività con licenza non stagionale situate nelle frazioni del comune rientranti nelle seguenti categorie:

Categoria 13: Negozi

Categoria 18: Attività artigianali tipo botteghe

Categoria 22: Ristoranti

Categoria 24; Bar, Caffè

Categoria 27: Ortofrutta, pescherie.

C) AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE (art. 25 c.1 lett. d)

Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le famiglie numerose come da seguente specifica:

- riduzione del 25% alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti);
- riduzione del 30% alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti);

D) AGEVOLAZIONE PER RACCOLTA IN PUNTI DI PROSSIMITA' (art. 24 c.1)

riduzione del 25% sul totale del tributo da applicare alle utenze domestiche che effettuano la differenziata la cui raccolta avviene in un punto di prossimità situato ad oltre 800 metri dall'abitazione.

Le utenze interessate da questo tipo di raccolta sono ubicate nelle zone dei "Bozi Marini" e della "Concara"; ulteriori situazioni di questo tipo dovranno, su richiesta del contribuente, essere certificate dall'Ufficio Ambiente e comunicate all'Ufficio Tributi.

Delibera N. 20 del 27-07-2026

Ritenuto di stabilire in € 7.500,00 l'ammontare massimo del Nuovo ISEE del nucleo familiare il cui possesso dà diritto alla esenzione totale dal tributo;

Preso atto che al fine della copertura del costo delle agevolazioni previste dal comma 19 del D.L. n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale (c.d. riduzioni ed esenzioni atipiche) è stata stanziata apposita somma con specifica autorizzazione di spesa, mentre le esenzioni e riduzioni previste dai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 sono imputate direttamente al Piano economico finanziario nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come da allegato C;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di*

referimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già*

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia della Spezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3*, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Richiamata la delibera consigliere n. 12 del 10.06.2026 con la quale sono state stabilite le scadenze rate TARI 2026 come segue

prima rata: entro il 31/07/2026 (acconto pari al 25% della TARI dovuta per il 2025, con applicazione della componente perequativa relativa al bonus tari 2025 ove dovuto);

- seconda rata: entro il 30/09/2026 (acconto pari al 25% secondo le tariffe Tari 2026);
 - terza rata: entro il 31.10.2026 (acconto pari al 25% secondo le tariffe Tari 2026);
 - quarta rata: entro il 04/12/2026 (25% del dovuto secondo le tariffe Tari 2026, al netto dell'acconto, calcolata sulle Tariffe Tari 2026),
- con possibilità, per 2^a, 3^a e 4^a rata, di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente;

Acquisiti ai sensi dell'art 49 del D. lgs 267/2000 i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area 2 finanziaria dott.ssa Alessia Giannarelli;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso;

Con votazione espressa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 8;
- voti contrari n. 2 (Ciri e Bernava);
- astenuti: nessuno,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano economico – finanziario (PEF) 2026-2029 allegato “A” alla presente deliberazione, validato dall'Ente territorialmente competente ARLIR (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) con decreto n. 164 del 22.07.2027 allegato “B”;

Delibera N. 20 del 27-07-2026

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano economico - finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di La Spezia nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3*, quest'ultima in misura pari a € 6,00 per ciascuna utenza domestica e non domestica;
- 6) di approvare le agevolazioni/riduzioni tariffarie di cui in premessa e di dare atto che la copertura del relativo costo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Indi, stante l'urgenza di consentire l'adozione tempestiva degli atti gestionali conseguenti al presente deliberato, con separata, successiva votazione resa per alzata di mano all'esito della quale si ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

LA Presidente

Dott.ssa CHIARA SALOMONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. FULVIO ANDREA PASTORINO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PEF 2024-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di AMEGLIA			Comune di AMEGLIA			Comune di AMEGLIA			Comune di AMEGLIA			Comune di AMEGLIA		
	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT RI)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT RI)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT RI)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT RI)	Costi del/i gestore/i diversi/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT RI)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR_T	109.912	-	109.912	109.912	-	109.912	109.912	-	109.912	109.912	-	109.912			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	114.775	-	114.775	114.775	-	114.775	114.775	-	114.775	114.775	-	114.775			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	155.782	-	155.782	155.782	-	155.782	155.782	-	155.782	155.782	-	155.782			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate C_{RD}	565.028	-	565.028	565.028	-	565.028	565.028	-	565.028	565.028	-	565.028			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CT₃^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	16.345	-	16.345	26.095	-	26.095	26.095	-	26.095	26.095	-	26.095			
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	38.284	-	38.284	38.284	-	38.284	38.284	-	38.284	38.284	-	38.284			
Costi operativi incentivanti CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Portone di Shoring B	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	55.324	-	55.324	55.324	-	55.324	55.324	-	55.324	55.324	-	55.324			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{CC}	37.855	-	37.855	37.855	-	37.855	37.855	-	37.855	37.855	-	37.855			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(AR_{CC} + AR_{SH})	55.908	-	55.908	55.908	-	55.908	55.908	-	55.908	55.908	-	55.908			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCM_{IV}	18.838	-	18.838	80.037	-	80.037	71.814	-	71.814	43.924	-	43.924			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno a quota variabile RC(1)-Inna_{AM_{IV}}	-	-	-	80.037	-	80.037	71.814	-	71.814	43.924	-	43.924	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	104.277	104.277	-	103.400	103.400	-	102.578	102.578	-	99.789	99.789			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	1.042.771	104.277	1.149.048	1.034.004	103.400	1.137.404	1.025.783	102.578	1.128.361	997.893	99.789	1.097.682			
Costi dell'attività di spazzamento e dilavaggio CSL	365.116	-	365.116	365.116	-	365.116	365.116	-	365.116	365.116	-	365.116			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	15.048	113.704	128.751	15.048	58.752	73.800	15.048	58.752	73.800	15.048	58.752	73.800			
Costi generali di gestione CGG	86.506	-	86.506	86.506	-	86.506	86.506	-	86.506	86.506	-	86.506			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AM}	153.453	-	153.453	153.453	-	153.453	153.453	-	153.453	153.453	-	153.453			
Costi comuni CC	255.007	113.704	368.710	255.007	58.752	313.759	255.007	58.752	313.759	255.007	58.752	313.759			
Ammortamenti Ann	119.894	-	119.894	129.002	-	129.002	136.332	-	136.332	134.049	-	134.049			
Accantonamenti Ace	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576	8.576	-	8.576			
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per rischi e oneri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto R	49.866	-	49.866	46.723	-	46.723	44.125	-	44.125	41.909	-	41.909			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale CK	178.336	-	178.336	184.301	-	184.301	189.233	-	189.233	184.533	-	184.533			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	10.952	-	10.952	17.484	-	17.484	17.484	-	17.484	17.484	-	17.484			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	9.772	-	9.772	18.792	-	18.792	18.792	-	18.792	18.792	-	18.792			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{AM_{IV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCM_F	10.444	-	10.444	62.494	-	62.494	62.731	-	62.731	38.898	-	38.898			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno a quota fissa RC(1)-Inna_{AM_F}	-	-	-	62.494	-	62.494	62.731	-	62.731	38.898	-	38.898	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	82.983	82.983	-	90.319	90.319	-	90.836	90.836	-	87.983	87.983			
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	829.827	196.686	1.026.513	903.114	149.072	1.052.186	908.363	149.589	1.057.952	879.831	144.735	1.024.566			
T_{Vo} + T_{Fo} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	1.892.598	676.547	2.569.145	1.937.118	637.031	2.574.149	1.934.146	636.726	2.570.872	1.877.724	631.084	2.508.807			
T_{Vo} + T_{Fo} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	1.892.598	302.943	2.195.541	1.937.118	252.472	2.189.590	1.934.146	252.167	2.186.313	1.877.724	344.325	2.124.349			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - q_{diff}			81%			81%			81%			81%			
q_{diff} ton			3.056			3.056			3.056			3.056			
costo unitario effettivo - C _{ueff} - $Cent/(kg \cdot (a-2))$			62.92			61.51			65.47			67.43			
Benchmark di riferimento $[cent/(kg)]$ (tabella di standard/costo medio settore) - (a-2)			35.00			35.00			35.00			35.00			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Totale y			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Coefficiente di produttività (1+y)			0,85			0,85			0,85			0,85			
Verifica del limite di crescita															
PI_{AM}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività K_{AM}			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			
coefficiente di potenziamento del servizio K_{AM}			3,19%			0,72%			1,00%			1,00%			
coefficiente per recupero inflazione CM_{AM}			1,99%			0,98%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe P_{AM}			4,44%			3,00%			2,70%			2,70%			
T_{Vo}			2.195.541			2.189.590			2.186.313			2.182.548			
T_{FVo}			1.026.740			1.024.593			1.021.189			1.017.310			
T_{FVo}			843.838			840.019			839.535			839.254			
T_{Vo}			1.879.598			2.009.112			2.040.724			2.176.364			
T_{Vo}/T_{FVo}			1.1481			1.0946			1.0609			1.0037			
T_{Vo} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.000.412			2.040.724			2.116.364			2.124.349			
dopo (T _{Vo} -T _{FVo})			154.943			128.946			69.947						

Codice Pratica DEC/164/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 164 del 22 luglio 2026

Oggetto: Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo agli ambiti tariffari dei Comuni di AMEGLIA, BEVERINO, BRUGNATO, CALICE AL CORNOVIGLIO, CARRODANO, CASTELNUOVO MAGRA, FOLLO, FRAMURA, LERICI, MONTEROSSO AL MARE (RETTIFICA), PIGNONE, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, SESTA GODANO, VEZZANO LIGURE, ZIGNAGO ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), con cui è stata nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dal 1° febbraio 2026;

VISTO in particolare l'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

- comma 5 lett. d) che attribuisce ad ARLIR le *"funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014"*;
- comma 9, che stabilisce che: *"Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa"*;
- comma 13, che stabilisce che: *"Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia [omissis]"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale e ss.mm.ii*»;

VISTO il Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*»;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

RICHIAMATI:

- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”* – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (*“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”*) – ed in particolare:
 - l’art. 14 comma 1, che dispone – ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti – l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
 - l’art. 15 che individua nella Regione Liguria l’Autorità d’Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTE:

- la Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”* e il relativo Allegato A e in particolare l’art. 30 di tale allegato che ascrive i compiti di validazione del PEF all’Ente Territorialmente Competente;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, integrata e modificata dalle Deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF recante *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* e in particolare delle componenti UR_{1,a}, UR_{2,a} e UR_{3,a};
- la Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 con cui ARERA ha approvato, tra gli altri, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, rendendo disponibile il tool di calcolo e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF il cui Allegato, aggiornato con la Deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce, tra gli altri, gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la Deliberazione ARERA del 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF che ha individuato gli adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del MTR-3 e, in particolare, il tasso di inflazione programmata, il deflatore degli investimenti fissi lordi, i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{RID,a} e del parametro Kd_a^{real} per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LIC_a;
- il Decreto del Dirigente del Settore gestione integrata dei rifiuti n. 4542/2025 avente ad oggetto *“L.R. 23/2007, art.5. Approvazione risultati della raccolta differenziata raggiunta da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2024 e l’accertamento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l’anno 2024 dai Comuni della Liguria con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 20/2015;*

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio allegato A della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, all’art.1 definisce l’Ente territorialmente Competente o ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di cui sopra che prevede in particolare:

- all'art. 29.1 dell'Allegato A, che: *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18";*
- all'art. 30 del medesimo Allegato quanto di seguito riportato:
 - 30.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata del gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
 - 30.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;*

CONSIDERATA altresì la Deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

VISTO il Contratto di Servizio con cui è stato affidato all'operatore economico Acam Ambiente Spa, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al Bacino "Spezzino" dei Comuni appartenenti alla Provincia di La Spezia.

RILEVATO che la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";*

RILEVATO, altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della L. n. 147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la L. n. 15 del 25/02/2022, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative"* la quale, tra l'altro, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. 30/12/2025, n. 199, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, a decorrere dall'anno 2026 il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari, di cui al punto precedente, viene differito al 31 luglio;

CONSIDERATO che con la L.R. del 29 giugno 2023 n. 13, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;

RILEVATO che, per le attività connesse alla validazione dei Piani Economici Finanziari 2026-2029 dei Comuni facenti parte dell'intero territorio ligure:

- ARLIR si è avvalsa del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab, soggetto aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l'RTI di cui sopra ha predisposto una piattaforma di interscambio documentale al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e Gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani;
- con nota pec del 10 febbraio 2026 ARLIR, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni e i Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa attività di formazione attraverso webinar dedicati, a trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della validazione tramite la piattaforma cloud di interscambio di cui sopra;
- detta piattaforma cloud ha garantito la tracciabilità e la certificazione dell'intero processo di validazione;
- in ossequio all'art. 7.4 della Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, si è garantita una procedura partecipata con il gestore ed i Comuni interessati, con contestuale condivisione della documentazione, motivando agli operatori le scelte adottate, ai fini del *“rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite”*;
- in data 22.07.2026 con Decreto n. DEC/139R/2026 è stata Annullata la validazione del Pef del Comune di Monterosso al Mare, precedentemente validato con Decreto n. DEC/139/2026 del 16 luglio 2026;

DATO ATTO altresì che, ai fini del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, sono stati acquisiti agli atti di ARLIR, così come trasmessi dai gestori sulla Piattaforma documentale:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 grezzo trasmesso dal Gestore Acam Ambiente Spa;
- i Piani Economici Finanziari quadriennali 2026-2029 grezzi trasmessi dai Comuni interessati;
- la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore Acam Ambiente Spa secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- la Dichiarazione di veridicità del Gestore Acam Ambiente Spa, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- le Relazioni di accompagnamento redatte dai Comuni interessati secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025
- le Dichiarazioni di veridicità dei Comuni interessati rese ai sensi del d.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che, nei Comuni di AMEGLIA, BEVERINO, BRUGNATO, CALICE AL CORNOVIGLIO, CARRODANO, CASTELNUOVO MAGRA, FOLLO, FRAMURA, LERICI, MONTEROSSO AL MARE (RETTIFICA), PIGNONE, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, SESTA GODANO, VEZZANO LIGURE, ZIGNAGO la società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

CONSIDERATO che:

- le proposte di Piano Economico Finanziario sono state valutate attraverso il supporto tecnico-specialistico dell'operatore economico RTI Labelab ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando in particolare:
 - la validazione dei costi rendicontati dai Gestori e dai Comuni (Acam Ambiente Spa e i Comuni interessati);
 - la stratificazione dei cespiti dichiarati dai Gestori;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-3;

- la determinazione di quanto di competenza di ARLIR in quanto ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di validazione, e in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , K_a , e CRI);
 - le componenti previsionali incentivanti (CO_{new} , e COI);
 - le componenti previsionali associate a specifiche finalità ($CTS\Delta^{exp}$, CO_{116} , CQ e CO_{ANT});
 - il fattore di *sharing* (b);
 - i cespiti e costi di capitale;
 - i conguagli;
 - le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario;
 - la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
 - la rimodulazione dei conguagli;
 - la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
 - il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che, con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 presenta i seguenti esiti: non emergono superamenti del limite, come risultante dal Tool MTR-3 2026-2029 e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO, altresì, che non emergono importi eccedenti il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2026-2029;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è comprensivo dei costi operativi (Titolo III MTR-3) e dei costi d'uso del capitale (Titolo IV MTR-3) previsti nel perimetro della regolazione;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA ai sensi della sopra richiamata Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ed in particolare:

- Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (All.1);
- Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (All. 2);
- Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo (All.3);
- Dichiarazione di veridicità del Comune (All.4 se occorre il caso);
- Relazione di accompagnamento dei gestori (All.5 e All.6 se occorre il caso)

RITENUTO che il PEF così predisposto non indica fattori che generano squilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, ai sensi della L. n. 190/2012, art.12 comma 42 e della L. 241/1990 art. 6 bis, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi del supporto specialistico sopra richiamato, attesta di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per ARLIR;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** delle risultanze delle analisi compiute dal supporto specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione all'attività di validazione dei Piani Economici e Finanziari;
2. conseguentemente, di **validare**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, e dell'art. 30 dell'Allegato A MTR-3, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per i Comuni di **AMEGLIA, BEVERINO, BRUGNATO, CALICE AL CORNOVIGLIO, CARRODANO, CASTELNUOVO MAGRA, FOLLO, FRAMURA, LERICI, MONTEROSSO AL MARE (RETTIFICA), PIGNONE, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, SESTA GODANO, VEZZANO LIGURE, ZIGNAGO** redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la medesima Deliberazione, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (All.1);
 - Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (All. 2);
 - Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo (All.3);
 - Dichiarazione di veridicità del Comune (All.4 se occorre il caso);
 - Relazione di accompagnamento dei gestori (All.5 e All.6 se occorre il caso)
3. di **trasmettere** il presente atto ai Comuni di **AMEGLIA, BEVERINO, BRUGNATO, CALICE AL CORNOVIGLIO, CARRODANO, CASTELNUOVO MAGRA, FOLLO, FRAMURA, LERICI, MONTEROSSO AL MARE (RETTIFICA), PIGNONE, RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA, SESTA GODANO, VEZZANO LIGURE, ZIGNAGO** per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui agli Allegati 3 e 4 relativi alle dichiarazioni di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
4. di **trasmettere** il presente atto al Gestore Acam Ambiente Spa;
5. di **procedere**, entro i 60 giorni successivi all'adozione delle pertinenti determinazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, alla trasmissione ad ARERA, tramite l'apposita procedura telematica resa disponibile da ARERA nell'area extranet, del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, della Relazione di accompagnamento, delle Dichiarazioni di veridicità del gestore e del Comune, nonché delle delibere di approvazione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026, unitamente al presente atto e ad ogni ulteriore atto o informazione richiesti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Sergio Tommasini



Firmato digitalmente da:
Sergio Tommasini
DIRETTORE

ALLEGATO C
TARIFFE TARI 2026

INDICE TARIFFE

1) TARIFFE TARI 2026 UTENZE DOMESTICHE

2) TARIFFE TARI 2026 UTENZE NON DOMESTICHE

3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE e VUOTATURE MINIME 2026

1) TARIFFE TARI 2026 UTENZE DOMESTICHE – COMUNE DI AMEGLIA

UTENZE DOMESTICHE					
Componenti	Coeff. Quota fissa Ka	Coeff Quota variabile Kb	Quota Fissa Euro/m2	Quota Variabile Calcolata Euro/Ut	Quota Variabile Misurata vuotature minime mastello / I.Z. Euro/Ut
Famiglie di 1 componente	0,880	0,930	1,5153	56,4689	18,00
Famiglie di 2 componenti	0,950	1,700	1,6358	103,2227	27,00
Famiglie di 3 componenti	1,015	1,860	1,7477	112,9378	36,00
Famiglie di 4 componenti	1,025	2,250	1,7650	136,6182	45,00
Famiglie di 5 componenti	1,132	3,300	1,9492	200,3734	54,00
Famiglie di =>6 componenti	1,135	3,400	1,9544	206,4454	63,00

2) TARIFFE TARI 2026 – UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI AMEGLIA

Cat.	UTENZE NON DOMESTICHE	Coeff. Quota fissa Kc	Coeff Quota variabile Kd (kg/m2)	Quota Fissa Euro/m2	Quota Variabile Calcolata Euro/m2	Tariffa Totale Euro/m2	Tariffa totale con riduzione per Tariffa Puntuale Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,790	6,45	3,58282	2,08885	5,6717	5,0868
2	Cinematografi e teatri	0,220	3,65	0,99775	1,18206	2,1798	1,8489
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,390	3,38	1,76874	1,09462	2,8634	2,5568
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,780	5,30	3,53747	1,71642	5,2539	4,7733
5	Stabilimenti balneari	0,580	5,24	2,63043	1,69699	4,3274	3,8522
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	4,03	1,54197	1,30513	2,8471	2,4817
7	Alberghi con ristorante	1,050	9,10	4,76198	2,94707	7,7091	6,8839
8	Alberghi senza ristorante	0,670	5,41	3,0386	1,75205	4,7907	4,3001
9	Case di cura e riposo	0,500	6,50	2,26761	2,10505	4,3727	3,7832
10	Ospedali	0,540	10,50	2,44902	3,40046	5,8495	4,8973
11	Uffici e agenzie	0,800	12,90	3,62818	4,17771	7,8059	6,6362
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,300	8,95	5,89579	2,89849	8,7943	7,9827
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,600	9,28	2,72113	3,00536	5,7265	4,8850
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,700	12,56	3,17465	4,0676	7,2423	6,1034
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,380	6,70	1,72338	2,16982	3,8932	3,2857
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,850	14,69	3,85494	4,75741	8,6124	7,2802
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,720	7,37	3,26536	2,3868	5,6522	4,9839
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	5,75	3,71888	1,86216	5,5810	5,0597
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,000	7,60	4,53522	2,46129	6,9965	6,3073
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,780	7,75	3,53747	2,50986	6,0473	5,3446
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	9,35	3,71888	3,02803	6,7469	5,8991
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,760	24,05	12,51721	7,78867	20,3059	18,1250
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,150	20,85	14,28594	6,75234	21,0383	19,1476
24	Bar, caffè, pasticceria	2,360	16,02	10,70312	5,18813	15,8913	14,4386
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,670	19,15	12,10904	6,20179	18,3108	16,5743
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,500	6,80	6,80283	2,2022	9,0050	8,3884
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,250	26,70	19,27468	8,64688	27,9216	25,5005
28	Ipermercati di generi misti	0,950	6,41	4,30846	2,0759	6,3844	5,8031
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,360	14,00	10,70312	4,53395	15,2371	13,9675
30	Discoteche, night club	1,200	15,60	5,4423	5,0521	10,4944	9,0798

3) DEFINIZIONE RIDUZIONE PERCENTUALE QUOTA VARIABILE, TARIFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2026 E VUOTATURE MINIME - COMUNE DI AMEGLIA

Sconto sulla quota variabile a fronte misurazione puntuale	28,00%
--	--------

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore rifiuto indifferenziato	€/vuotatura
Mastello	1,80 €
Conferimento in isola zonale	1,80 €
120	3.80 €
240	7.60 €
360	11.30 €
660	17.80 €
1100	24.80 €

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE	Mastello	Bidone 120 litri	Conferimenti in isola zonale
Famiglie di 1 componente	12	3	12
Famiglie di 2 componenti	18	5	18
Famiglie di 3 componenti	24	6	24
Famiglie di 4 componenti	30	8	30
Famiglie di 5 componenti	36	9	36
Famiglie di =>6 componenti	42	11	42

Numero vuotature minime addebitate UND Contenitori 25Lt o volumetria superiore (40 – 120 – 240 – 660 – 1100)	25
---	----

Sconto pannolini bambini sotto 30 mesi – Non addebito degli svuotamenti eccedenti – ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE
Sconto presidi medico sanitari – Non addebito degli svuotamenti eccedenti – ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE